



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 36 DEL 03-07-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR MOLISE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANTA CROCE SRL PER L'ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA NN. 40 DEL 9/10/2020 E 41 DEL 12/11/2020, CONCERNENTI LA REGOLAZIONE DEL TRANSITO SULLA S.P. 21 ISERNIA - CASTELPIZZUTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z33321E89B

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione della gara;

- **CONSIDERATO:**

che con deliberazione n. 27 del 18/12/2020, il Consiglio Comunale ha incaricato la Giunta Comunale per l'assunzione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela legale del Comune nel ricorso al TAR Molise promosso dalla Società Santa Croce srl, tramite lo Studio Legale Di Tonno di Pescara, nei confronti della Provincia di Isernia e dello stesso Comune di Longano (controinteressato), trasmesso anche alla Prefettura di Isernia, al Comune di Castelpizzuto ed alla Regione Molise, per l'annullamento delle Ordinanze Dirigenziali della Provincia di Isernia nn. 40 del 9/10/2020 e 41 del 12/11/2020, concernenti la regolazione del transito lungo la S.P. n. 21 Isernia – Castelpizzuto;

che con deliberazione n. 2 dell'8/1/2021, la Giunta Comunale ha ritenuto di costituirsi nel ricorso al TAR Molise promosso dalla Ditta Santa Croce s.r.l., in quanto parte controinteressata;

che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Servizio Vigilanza – Area IV, in qualità di Responsabile del Procedimento, l'adozione degli atti conseguenziali per il conferimento dell'incarico disposto, ivi compresa l'approvazione del disciplinare di incarico, assegnando la relativa risorsa finanziaria di € 1.000,00 con imputazione alla missione 01.11.1.103, capitolo 5315 del Bilancio 2021;

- PRESO ATTO che, nell'Albo Fornitori – Portale Albo Fornitori gare telematiche Traspare, dell'Ente, nella categoria dei servizi di consulenza legale è iscritto solo l'Avv. Matticoli Mike, con studio in Via Tito Livio, 2 ad Isernia;

- DATO ATTO che con nota prot. n. 2649 del 15/06/2021 è stato richiesto all'Avv. Matticoli se fosse disponibile ad accettare l'incarico di cui trattasi;

- VISTA la nota del 16/06/2021 con la quale l'avvocato Mike Matticoli ha palesato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

- VISTO lo schema di disciplinare relativo all'incarico professionale di cui trattasi che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento;

- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;

- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di conferire all'Avv. Mike Matticoli, nato in Svizzera il 25/02/1976 e residente ad Isernia in Via Tito Livio, 2 , C.F. MTTMKI76B25Z133Q, l'incarico professionale per la tutela legale del Comune di Longano nel ricorso al TAR Molise promosso dalla Società Santa Croce s.r.l. e relativo all'annullamento delle ordinanze dirigenziali della Provincia di Isernia nn. 40 del 9/10/2020 e 41 del 12/11/2020, concernenti la regolazione del transito lungo la S.P. n. 21 Isernia – Castelpizzuto;
- di approvare l'allegato disciplinare di incarico professionale, che regola le modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
- di impegnare, a tal fine, la somma di € 1.000,00 con imputazione alla missione 01.11.1.103 – cap. 5315 – del bilancio di Previsione per l'Esercizio 2021;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it, tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DISCIPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'anno 2021, il giorno del mese di, in Longano IS e presso la Residenza municipale, le seguenti parti:

Comune di Longano, in persona del Sindaco Pro Tempore, Avv. Cristian Domenico Sellecchia, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via G. Marconi, 2, nel prosieguo chiamato anche solo "Comune";

e dall'altra

l'Avv. Mike Matticoli con studio in Isernia in C.so Garibaldi, 381 - C.F. MTTMKI76B25Z133Q, del Foro di Isernia, nel prosieguo chiamato Avvocato;

Premesso che

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'8/1/2021 si decideva la nomina di un legale al fine di patrocinare gli interessi del Comune a seguito del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise promosso da Santa Croce Srl acquisito al prot. n. 5486/2020; Richiamata la determina del responsabile del Servizio Vigilanza n. del, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico in oggetto; Tanto e tutto ciò premesso il Comune e l'Avv. Mike Matticoli

Convengono quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Comune conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico al fine di patrocinare gli interessi del Comune a seguito del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise promosso da Santa Croce Srl acquisito al prot n. 5486/2020;

2. L'incaricato è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni previste nel presente disciplinare, con espresso divieto di cedere ad altri le prestazioni sopra descritte se non per i casi previsti dalla normativa in materia di processo amministrativo.

3. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del comune.

Art. 3 Determinazione del compenso

1. Acquisita presso l'Ente ogni più opportuna e necessaria documentazione, il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente in euro 1.000,00 onnicomprensivi di oneri accessori, per tutta l'attività professionale;

2. Il compenso, seppur inferiore ai minimi professionali, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera professionale a prestarsi.

3. L'incaricato accettando il compenso determinato si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, l'incaricato, ai sensi dell'art. 2223 del Codice civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto. Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale condanna alle spese di lite, il professionista, qualora il giudice non abbia stabilito la parziale compensazione delle spese, si riterrà interamente soddisfatto, di ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. L'incaricato si impegna a comunicare al Comune il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. La complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa legale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato nella presente. L'incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'incaricato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire giudizi per l'Amministrazione. L'incaricato si impegna a curare le fasi successive relative alla registrazione della sentenza. In particolare è onere dell'incaricato provvedere a comunicare al Comune l'importo dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio. La liquidazione di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della parcella pro-forma. L'incaricato ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore dell'incaricato relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dall'incaricato, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto

Art. 4 Informativa

Il Comune, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, informa l'incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso. I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva ed a verificare l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex art- 48 bis del D.P.R. 602/173 qualora previsto.

Art. 5 Incompatibilità

Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e

che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 6 Revoca dell'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o da trasmettere a mezzo PEC con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Art. 7 Rinuncia al mandato

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato senza necessità alcuna di motivazione, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 8 Obbligo di fornire documentazione utile

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Longano, lì

Per il Comune Il Sindaco

Avv. Cristian Domenico Sellecchia

Avv. Mike Matticoli

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 03-07-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 03-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO